



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI**

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE

Ufficio 9

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 2, Ufficio 7

A:

**Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano**

Servizi Veterinari

E p.c.:

**Associazioni di categoria
(Settore Avicoli)**

ASSALCO

assalco@assalco.it

ASSALZOO

assalzoo@assalzoo.it

AIPA

Info@aipaonline.it

AISA FEDERCHIMICA

aisa@federchimica.it

Uff. 3 DGSA (Sede)

Oggetto: Esportazione prodotti di origine avicola verso Paesi terzi. Applicazione di restrizioni in seguito ai focolai di HPAI in Italia adottate dalla Federazione Russa.

Si comunica agli Enti in indirizzo che, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) registrati sul territorio italiano, l'Autorità Sanitaria competente della Federazione Russa (Servizio Federale per il controllo veterinario e fitosanitario – Rosselkhoznadzor) ha imposto le restrizioni alle esportazioni dall'Italia di prodotti di origine avicola, di seguito riportate.

Sono temporaneamente sospese le esportazioni dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 5 dicembre 2025 e dalla Regione Toscana a partire dal 29 dicembre 2025, di:

- uccelli vivi e uova da riproduzione;
- carne avicola, prodotti finiti di carne avicola e di tutti i tipi di prodotti avicoli contenenti prodotti derivati dalla lavorazione del pollame, ad eccezione dei prodotti sottoposti a trattamenti che garantiscano la distruzione del virus d'influenza aviaria, in conformità alle disposizioni del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OMSA/WOAH);
- mangimi e additivi alimentari per uccelli, eccetto mangimi e additivi alimentari sottoposti a trattamenti in conformità ai capitoli 10.4.2 e 10.4.19 del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OMSA;
- mangimi e additivi alimentari per uccelli, eccetto mangimi e additivi alimentari di origini vegetali, chimiche o di biosintesi;
- attrezzature usate per mantenimento, macellazione e taglio di pollame.

È altresì vietato il transito sul territorio della Federazione Russa di uccelli vivi provenienti dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Le restrizioni di cui sopra sono da considerarsi valide anche per le aziende di cui alla nota DGSA_MDS prot. n° 12456 del 28/04/2025, che fino a precedente comunicazione risultavano abilitate all'esportazione di prodotti di origine avicola nell'ambito del regime di "controlli di laboratorio rafforzati".

Per le Regioni italiane diverse da quelle oggetto di restrizioni, l'esportazione verso la Federazione Russa è consentita a condizione che, nei certificati veterinari, al punto relativo allo status favorevole in materia di Influenza Aviaria, sia riportata la seguente dicitura: "eccetto regioni italiane Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Lombardia".

Si invitano pertanto i Servizi Veterinari regionali e le Associazioni di categoria in indirizzo a voler dare massima diffusione della comunicazione alle aziende interessate all'esportazione di tali categorie di prodotti verso i menzionati Paesi.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA
Dr. Ugo DELLA MARTA

IL DIRETTORE GENERALE DGSA
Dr. Giovanni FILIPPINI

Referenti/Responsabili del procedimento:

Ufficio 9 DGISA

Dott. Nicola Santini, e-mail: n.santini@sanita.it; Dott. Gino Angelo Santarelli, e-mail: ga.santarelli@sanita.it

Ufficio 2 DGSA

Dott.ssa Cappelletti Benedetta, e-mail: b.cappelletti@sanita.it

Ufficio 7 DGSA

Dott.ssa Laura Contu, e-mail: l.contu@sanita.it